

- se di una scheda che propone all'elettore solo la scelta di un Capo dell'esecutivo, e non anche altre scelte;
- c. l'immissione nell'incarico deriva direttamente ed immediatamente dalla proclamazione del risultato elettorale;
- d. il programma elettorale del Presidente è direttamente e immediatamente assunto come programma di governo della maggioranza, senza necessità di un voto della rappresentanza politica, così come è avvenuto nelle Regioni italiane, dopo le elezioni del 2000.

Erra invece chi cerca di dedurre la nozione di elezione a suffragio universale e diretto non già dall'esame del tipo di elezione, bensì dalle conseguenze e dagli effetti che la Costituzione (art. 126 e art. 5 legge cost. 1 del 1999) attribuisce alla forma di elezione diretta da essa disciplinata: l'argomentazione seguirebbe in questi casi il non accettabile sviluppo secondo cui, siccome l'art. 126 attribuisce al Presidente eletto a suffragio universale e diretto una peculiare stabilità, legando alla sua sorte la sorte del Consiglio (secondo il modello del *simul stabunt, simul cadent*), tutte le volte che ci si trova dinanzi a modelli stabili di raccordo tra Presidente e Consiglio saremo di fronte ad una elezione diretta dissimulata. L'errore metodologico appare evidente: ma, anche da un punto di vista costituzionale appare inaccettabile la tesi che la stabilità governativa possa derivare solo dai meccani-

smi previsti dall'art. 126 Cost.

2. Le scelte operate dal legislatore statutario calabrese in tema di forma di governo.

Lo Statuto calabrese ha legittimamente effettuato una scelta diversa da quella dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente.

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, così come approvato il 31 luglio u.s., *"il Consiglio, sulla base dell'investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta, nomina il Presidente e il Vicepresidente della Giunta ed approva la mozione sul programma di governo da essi presentata in Consiglio, previo dibattito nelle forme previste dal Regolamento interno"*.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), la legge elettorale regionale prevede *"le modalità con cui sono indicati al corpo elettorale i candidati alla carica di Presidente e di Vice-Presidente della Giunta"*.

E, invero, lo Statuto calabrese:

- a. ha demandato alla legge elettorale regionale la determinazione delle modalità con cui i candidati alla Presidenza ed alla Vice-Presidenza della Giunta sono indicati al corpo elettorale e votati contestualmente alle elezioni del Consiglio;
- b. ha previsto esplicitamente che l'immissione nell'ufficio di Presidente intervenga non dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, bensì a seguito